



**Comune di Trani**

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE   
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>24</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>07/04/2015</u></p>	<p><b>Oggetto:</b> Approvazione Regolamento per l'iscrizione all'Albo con unale delle organizzazioni associative.</p>
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di aprile alle ore 12,00  
nella Casa Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Maria Rita IACULLI**

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato per la provvisoria gestione del Comune di Trani con D.P.R. del 23.2.2015

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n°10 del 23.3.2007, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il "Regolamento dell'Albo comunale delle organizzazioni associative";
- trascorso il periodo di prima applicazione, si rende necessario provvedere ad adeguare alcuni contenuti del predetto Regolamento, sia per adeguarlo ad intervenute modifiche del quadro normativo nazionale (art.118 Cost), sia per renderlo di più agevole applicazione;

RITENUTO, pertanto, di apportare le opportune variazioni ed approvare nel testo allegato e parte integrante del presente provvedimento il nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle organizzazioni associative;

VISTO che sulla proposta di deliberazione, agli atti, è stato formulato il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa dal Dirigente della 1ª Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle persone, avv. Roberta Lorusso, in data 27/03/2015; ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di contenuti economici e, pertanto, non è soggetto al parere contabile di cui al citato art.49 del TUEL;

Con i poteri del Consiglio Comunale:

## DELIBERA

- 1) di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il nuovo "Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle organizzazioni associative";
- 2) di dare atto che il presente Regolamento sostituisce interamente l'analogo Regolamento approvato con deliberazione commissariale n.10 del 23/3/2007.



CITTA' DI TRANI  
Medaglia d'Argento al Merito Civile

## REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

### ART. 1 FINALITA'

1. Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini, nonché le funzioni di sussidiarietà orizzontale sancite dall'art. 118 della Costituzione.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

### ART. 2 ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza tematiche, oltre che per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art.1 e la cui attività è esercitata senza scopo il lucro.
3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel Comune di Trani, ovvero, trattandosi di associazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale, vi devono svolgere attività continuativa tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita e riconosciuta.

### ART. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Organizzazioni Associate è presentata all'Amministrazione comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
  - c) indicazione della consistenza associativa;
  - d) eventuali adesioni ad organizzazioni associative operanti in ambito provinciale, regionale, nazionale, internazionale;

- e) relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio, ovvero, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nel biennio successivo.
- 2) Gli Statuti devono essere fondati su criteri di democraticità della vita associativa e riportare espressamente l'assenza di fini di lucro; devono, inoltre, prevedere specifiche norme sulla gestione economica e sulle procedure in caso di scioglimento dell'associazione.
- 3) Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone, accertati i requisiti di cui al presente Regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.

#### ART. 4

##### VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Ogni modifica dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.
- 2) In ogni momento il predetto Dirigente, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 3) La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall'Albo, che viene disposta con determinazione dello stesso Dirigente.
- 4) Le associazioni iscritte all'Albo, entro il mese di febbraio di ogni anno, devono trasmettere al Comune una relazione consuntiva sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'anno precedente.
- 5) Il Dirigente competente può verificare la veridicità delle attestazioni e relazioni presentate e provvedere, con proprio atto, alla cancellazione dall'Albo dalle organizzazioni associative che abbiano fornito false comunicazioni.
- 6) Il mancato svolgimento di attività nell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.

#### ART. 5

##### INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

In relazione alle finalità di cui all'art.1 il Comune favorisce le attività delle associazioni, nelle forme ritenute più idonee, tramite:

- l'assistenza tecnica e progettuale;
- la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, anche mediante la stipula di apposite convenzioni;
- il sostegno a specifici progetti di attività;
- l'erogazione di benefici economici secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento;
- la messa a disposizione di immobili o attrezzature pubbliche, secondo le norme regolamentari previste.

#### ART. 6

##### DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori di specifica competenza nonché, a richiesta delle stesse, su tutte le materie di interesse generale per la collettività.

#### ART. 7

##### PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE COMUNALI TEMATICHE

- 1) Ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'Albo comunale, nomina un proprio rappresentante avente titolo a partecipare alle Consulte comunali tematiche previste dall'art.61 dello

Statuto comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento che ne detta il funzionamento e i compiti.

2) Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte comunali tematiche, si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della richiesta d'iscrizione all'Albo.

3) Ciascuna associazione iscritta all'Albo non può essere rappresentata in più di una Consulta e nessun associato può rappresentare più di una associazione nelle Consulte comunali tematiche.

ART. 8  
NORMA FINALE

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione Commissariale n°10 del 23.3.2007 ed entra in vigore dopo il decorso di gg.30 dalla pubblicazione.

DELIBERA N. 24 DEL 7/4/2015

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 2015 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 14 APR 2015 al 29 APR 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, \_\_\_\_\_

14 APR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Funzionario delegato

Avv. MARIA ANGELA ETTORE



CITTA' DI TRANI  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

## **REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE**

### **ART. 1 FINALITA'**

1. Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Riconosce altresì alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini, nonché le funzioni di sussidiarietà orizzontale sancite dall'art.118 della Costituzione.
3. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturalistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.

### **ART. 2 ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE**

1. Ai fini dell'individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza tematiche, oltre che per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo, è istituito un apposito Albo comunale.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all'art.1 e la cui attività è esercitata senza scopo il lucro.
3. Tali organizzazioni associative devono avere sede legale nel Comune di Trani, ovvero, trattandosi di associazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale, vi devono svolgere attività continuativa tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita e riconosciuta.

### **ART. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. La domanda di iscrizione all'Albo comunale delle Organizzazioni Associate è presentata all'Amministrazione comunale dal legale rappresentante unitamente alla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
  - c) indicazione della consistenza associativa;
  - d) eventuali adesioni ad organizzazioni associative operanti in ambito provinciale, regionale, nazionale, internazionale;

- e) relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio, ovvero, per le associazioni di nuova costituzione, relazione programmatica sull'attività che si intende svolgere nel biennio successivo.
- 2) Gli Statuti devono essere fondati su criteri di democraticità della vita associativa e riportare espressamente l'assenza di fini di lucro; devono, inoltre, prevedere specifiche norme sulla gestione economica e sulle procedure in caso di scioglimento dell'associazione.
- 3) Il Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone, accertati i requisiti di cui al presente Regolamento, provvede con propria determinazione all'iscrizione all'Albo dell'associazione che ne ha avanzato richiesta, dandone comunicazione al legale rappresentante.

#### ART. 4

##### VERIFICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1) Ogni modifica dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro tre mesi dall'avvenuta variazione.
- 2) In ogni momento il predetto Dirigente, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- 3) La perdita di tali requisiti comporta la cancellazione dall'Albo, che viene disposta con determinazione dello stesso Dirigente.
- 4) Le associazioni iscritte all'Albo, entro il mese di febbraio di ogni anno, devono trasmettere al Comune una relazione consuntiva sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'anno precedente.
- 5) Il Dirigente competente può verificare la veridicità delle attestazioni e relazioni presentate e provvedere, con proprio atto, alla cancellazione dall'Albo dalle organizzazioni associative che abbiano fornito false comunicazioni.
- 6) Il mancato svolgimento di attività nell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo.

#### ART. 5

##### INTERVENTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

In relazione alle finalità di cui all'art.1 il Comune favorisce le attività delle associazioni, nelle forme ritenute più idonee, tramite:

- l'assistenza tecnica e progettuale;
- la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini, anche mediante la stipula di apposite convenzioni;
- il sostegno a specifici progetti di attività;
- l'erogazione di benefici economici secondo le modalità e le procedure di cui all'apposito regolamento;
- la messa a disposizione di immobili o attrezzature pubbliche, secondo le norme regolamentari previste.

#### ART. 6

##### DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Comune garantisce alle associazioni iscritte all'Albo l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori di specifica competenza nonché, a richiesta delle stesse, su tutte le materie di interesse generale per la collettività.

ART.7  
PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE COMUNALI TEMATICHE

- 1) Ciascuna delle organizzazioni associative iscritte all'Albo comunale, nomina un proprio rappresentante avente titolo a partecipare alle Consulte comunali tematiche previste dall'art.61 dello Statuto comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento che ne detta il funzionamento e i compiti.
- 2) Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni associative i cui rappresentanti possono far parte delle Consulte comunali tematiche, si tiene presente l'ambito di intervento indicato da ciascuna organizzazione all'atto della richiesta d'iscrizione all'Albo.
- 3) Ciascuna associazione iscritta all'Albo non può essere rappresentata in più di una Consulta e nessun associato può rappresentare più di una associazione nelle Consulta comunali tematiche.

ART. 8  
NORMA FINALE

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Deliberazione Commissariale n°10 del 23.3.2007 ed entra in vigore dopo il decorso di gg.30 dalla pubblicazione.